



Roma, 04.06.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000005307/AG
Oggetto: Coronavirus COVID-19 – Legge 35/2020 di conversione del D.L. 19/2020 –
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Circolare n. 12290
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

COVID-19:
pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. 19/2020.

Riferimenti: LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.132 del 23-05-2020)

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 23 maggio è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. 19/2020, provvedimento, come si ricorderà, volto sostanzialmente a definire una sorta di base giuridica per l'adozione delle misure di contenimento del rischio sanitario eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per periodi di tempo predeterminati (cfr. circolare federale n. 12084 del 27.3.2020).

Si evidenziano di seguito le principali modificazioni di interesse introdotte in sede di conversione.

In primo luogo, si evidenzia la previsione di una illustrazione preventiva alle Camere - da parte del Presidente del Consiglio o di Ministro da lui delegato - del contenuto dei provvedimenti da adottare, introdotta al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi formulati in sede parlamentare. In tal senso, è stato previsto che **il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustri preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, è stabilito che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.**

Con riferimento alle misure adottabili secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, nella previsione che consente l'emanazione di provvedimenti di limitazione o sospensione di manifestazioni e riunioni in luogo pubblico e privato è stato inserito il termine “**assembramento**”, con la contestuale soppressione dell'originaria lettera f), che prevedeva la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dalla limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive - finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati - sono stati espressamente esclusi i **concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario**.

E' stato precisato che la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio riguarda anche quelle **all'ingrosso**, sempre ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (per le quali resta comunque fermo il rispetto delle misure di sicurezza).

E' stato inoltre precisato che le ordinanze contingibili e urgenti adottate dai Sindaci per fronteggiare l'emergenza non devono essere in contrasto, oltre che con le misure statali, con quelle **regionali**.

Per quanto riguarda le sanzioni, si evidenzia che il limite massimo della sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle misure di contenimento è stato ridotto da 3.000 a **1000 euro**.

Per l'esecuzione delle misure il Prefetto può avvalersi, oltre che delle Forze di polizia e delle Forze armate, **del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza**.

Inoltre, l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro è assicurata dal Prefetto avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' stata inoltre prevista la **proroga di novanta giorni dei piani terapeutici, in scadenza durante lo stato di emergenza**, che comprendono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, la correzione o la compensazione di menomazioni o disabilità, per il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito. I nuovi piani terapeutici sono autorizzati in base a protocolli e procedure semplificati stabiliti dalle regioni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)